



COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara

Piazza Dott. C. Baroli, 2 - 28010 Gargallo (NO)

TEL.0322/94115 FAX 0322/953619

mail municipio@comune.gargallo.no.it PEC gargallo@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTOCOMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI

Articolo 1 - Principi

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. L'Amministrazione Comunale ha introdotto il compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica attraverso la riduzione della tassa rifiuti.
3. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune ed i cittadini che scelgono volontariamente di aderire al progetto comunale, ricorrendo ad un sistema di compostaggio domestico, quale modalità di recupero in autonomia della frazione organica dei rifiuti.
4. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani che hanno come obiettivo la salvaguardia dell'ambiente, la riduzione complessiva dei rifiuti e la valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Articolo 2 - Attività di compostaggio

1. Il Comune promuove ed incentiva l'attività di compostaggio domestico, inteso quale trattamento in proprio della frazione organica prodotta dal nucleo familiare e/o della frazione vegetale al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost), da utilizzare per le aree verdi di pertinenza oppure presso terreno ad uso coltivo di proprietà, in affitto o comunque nella disponibilità sempre nel territorio comunale, con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 3 – Definizioni di rifiuto organico, autocompostaggio e rifiuti compostabili

1. Si intendono per "rifiuti organici" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
2. Per "compostaggio domestico" o "autocompostaggio" si intende quanto definito dall'art. 183, comma 1 lett. e) del d.lgs. 152/06 e s. m. i., ovvero "compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto". Più in generale il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica da scarti di cucina e da scarti vegetali. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Non costituisce autocompostaggio il mero utilizzo degli scarti organici dei propri rifiuti per l'alimentazione degli animali domestici.
4. Sono oggetto di trasformazione in compost i seguenti rifiuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indicati anche nel calendario della raccolta differenziata dei rifiuti:
 - a) rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti da pulizia delle verdure, pane rafferma, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri di tè, gusci di uova e di noci, scarti del pesce)
 - b) scarti di potatura, erba, fiori e fogliame, rami sminuzzati
 - c) segatura e trucioli di legno non trattato
 - d) tovagliolini di carta, carta assorbente, stuzzicadenti, cenere spenta e raffreddata di caminetti e stufe.Occorre considerare che alcune frazioni del rifiuto umido presentano difficoltà allo smaltimento in compostiera: ad esempio ossa, gusci di molluschi o crostacei. In questi casi il processo di compostaggio è più lungo e necessita di maggiore attenzione. Nel centro abitato, inoltre, altri scarti, in particolare di pesce e carne, potrebbero produrre esalazioni moleste; per questi è necessaria la corretta procedura di stratificazione con la parte verde.
5. È vietato l'autocompostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sostanze tossiche e nocive, materiali contenenti sostanze tossiche e nocive o contaminati da sostanze tossiche e nocive, metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (quali per esempio, vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi o metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali per esempio, pile, olii minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
6. Dall'autocompostaggio sono esclusi i rifiuti organici derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agroindustriale, industriale ed artigianale.

Articolo 4 – Finalità dell'autocompostaggio

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a ridurre i quantitativi di rifiuti da trasportare e conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, nonché riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

2. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini dell'incremento della fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.
3. Conseguentemente il compost prodotto non potrà essere smaltito con le altre frazioni di rifiuti ma dovrà essere utilizzato dall'utente, in proprio, quale ammendante per terreno, orti, giardini, vasi.

Articolo 5 – Soggetti interessati

1. Soggetti destinatari delle norme del presente Regolamento sono tutti i titolari di utenze domestiche e non domestiche del Comune che siano già in possesso di una compostiera o intendano iniziare ad effettuare il compostaggio nei modi previsti.
2. Tali scarti sono più facilmente compostabili quando provengono dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali. I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto, dovranno concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale la relativa fattibilità.
3. L'adesione al progetto, volontaria e subordinata alla totale accettazione del presente Regolamento, opera con la presentazione di apposita istanza.

Articolo 6 – Modalità di compostaggio e distanze minime

1. E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.
2. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus. Tendenzialmente si può considerare adeguato un rapporto di 2/3 di rifiuti di cucina e 1/3 di rifiuti vegetali.
3. Il compostaggio inoltre deve, qualunque sia la tecnica adottata, essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione del materiale ed il rallentamento del processo di decomposizione e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
4. Il compostaggio deve essere realizzato:
 - a) presso aree di pertinenza dell'abitazione o in disponibilità dell'utente aderente, ubicate nel territorio del Comune al fine di consentire l'esecuzione degli opportuni controlli;
 - b) in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini. Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente (codice civile e legislazione di settore).
5. E' consentito effettuare il compostaggio della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:
 - a) Compostiera prefabbricata: un contenitore, anche artigianale, atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici. La capienza dovrà essere relazionata al numero di persone componenti il nucleo familiare ed alla estensione delle aree di giardino e orticole a cui è a servizio. Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Qualora costruita in maniera artigianale è indispensabile che consenta una buona aerazione laterale basale del materiale contenuto.
 - b) Cassa di compostaggio: in legno o rete plastificata rivestita con materiale ombreggiante (telo tipo tessuto non tessuto o juta)
 - c) Cumulo su terreno: si tratta del sistema più semplice, ricorda la tradizionale concimaia o "massa" fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un basamento leggermente sollevato da terra che consenta e favorisca l'arieggiamento del cumulo anche dal basso; il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1/1,5m come base e 1m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica) e andrà protetto ad esempio con reti metalliche, per evitare l'accesso di animali.
 - d) Cumulo in buca o trincea: in questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali di legno oppure con frasche. Sul fondo devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio a cumulo aperto. E' importante evitare che si creino condizioni di anaerobiosi e quindi situazioni maleodoranti, eventualità non trascurabile di questa metodica.
6. E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

7. L'utente libera il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio ed alla gestione del processo stesso.

Articolo 7 – Distanze minime

1. La struttura di compostaggio deve essere collocata a una distanza di almeno 2 metri dal confine della proprietà e almeno 10 metri da porte e finestre delle abitazioni; sono consentite misure inferiori, previo accordo sottoscritto dal confinante. La distanza dalla strada e da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a 2 metri.

Articolo 8 – Albo Comunale Compostatori

1. L'Albo Comunale dei compostatori è costituito dall'elenco degli utenti comunali che hanno fatto richiesta di iscrizione allo stesso secondo le modalità previste ai sensi della D.G.R. 03/11/2017 n. 15-5870 e riporta:
 - a) dati anagrafici dell'utenza;
 - b) data iscrizione all'Albo;
 - c) indirizzo del luogo dove viene effettuata l'attività di compostaggio;
 - d) modalità di effettuazione del compostaggio;
 - e) volume del cumulo in mc;
 - f) verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio;
 - g) data dei controlli;
 - h) numero componenti del nucleo familiare (solo per le utenze domestiche);
 - i) stima del quantitativo gestito in autocompostaggio sulla base dei controlli in loco (solo per le utenze non domestiche);

Articolo 9 – Adesione, iscrizione all'Albo dei Compostatori e cessazione

1. I contribuenti interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare apposita domanda di iscrizione all'Albo dei Compostatori tenuto presso il Comune, esclusivamente mediante apposito modulo (allegato A), che va compilato in ogni sua parte dal contribuente TARI e debitamente sottoscritto.
2. Il modulo di domanda deve essere presentato entro il 30 novembre di ogni anno.
3. La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata anche dagli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, già praticano l'autocompostaggio.
4. L'istanza contiene almeno le seguenti attestazioni:
 - a) tipo di utenza, se domestica o non domestica, e dati identificativi;
 - b) numero dei componenti l'utenza domestica;
 - c) modalità di compostaggio (compostiera, cumulo ecc.);
 - d) impegno a partecipare ad eventuali corsi di formazione organizzati in materia;
 - e) impegno a praticare l'autocompostaggio in modo abitudinario e continuativo;
 - f) impegno a non conferire i rifiuti organici compostabili al servizio pubblico di raccolta;
 - g) indicazione del luogo ove è praticato l'autocompostaggio;
 - h) volume in m³ della compostiera o del terreno utilizzato per il compostaggio
 - i) assenso all'accesso del personale comunale o di soggetti terzi incaricati dal Comune al luogo dell'autocompostaggio per monitoraggi e controlli riferiti all'autocompostaggio.
5. La presentazione dell'istanza produce i suoi effetti dall'anno successivo all'iscrizione all'Albo dei compostatori e conseguentemente il relativo diritto a godere della riduzione ai fini TARI, fino a quando vengano rispettate le norme contenute in questo Regolamento.
6. Al fine di praticare l'autocompostaggio presso orto o giardino in comproprietà condominiale è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non praticano l'autocompostaggio.
7. In caso di locazione del terreno ove si intende svolgere l'autocompostaggio è necessario assumere il parere favorevole del proprietario del fondo medesimo in modo da rendere consapevole lo stesso della pratica in atto.
8. Eventuali variazioni di interesse per la gestione dei controlli sull'effettivo autocompostaggio quali, a titolo esemplificativo, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati all'Albo dei compostatori.
9. Le istanze si considerano valide sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente alla procedura di controllo.
10. L'utente che intenda cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di autocompostaggio mediante apposito modello (allegato B).

Articolo 10 – Riduzione della Tassa sui Rifiuti

1. Gli utenti che praticano l'autocompostaggio beneficiano di una riduzione sull'importo della tassazione rifiuti, secondo quanto stabilito all'interno del regolamento TARI sempre che non sussistano insoluti pregressi.
2. La cessazione della pratica di autocompostaggio, comunicata con apposito modulo fornito dall'Ufficio, comporta la cessazione delle condizioni per l'applicazione della riduzione con decorrenza dall'anno successivo a quello della cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori.
3. Non si considerano sussistenti le condizioni per rimanere iscritti nell'Albo dei compostatori e per beneficiare della riduzione della TARI, qualora risulti che l'autocompostaggio non venga praticato o non sia possibile procedere al controllo periodico.
4. In caso di insussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della TARI, l'utente è cancellato dall'Albo dei compostatori ed è soggetto al rimborso delle riduzioni indebitamente godute.
5. Per beneficiare della riduzione della Tari l'attività di compostaggio deve essere effettuata in modo continuativo.

Articolo 11 – Controlli e sanzioni

1. Il Comune si avvale della collaborazione del personale dell'affidatario dei servizi di raccolta dei rifiuti per controllare che gli utenti che hanno presentato l'istanza non usufruiscano del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti organici.
2. Il Comune sottoporrà l'utente, tramite il personale dell'Ente all'uopo preposto o conferendo l'incarico a terzi, ad appositi accertamenti e controlli (Allegato C) atti a verificare l'idoneità delle aree e delle attrezzature utilizzate, il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza di quanto autocertificato.
3. Entro il primo anno dall'iscrizione all'Albo Comunale dei compostatori ogni nuova utenza viene sottoposta a verifica e controllo al fine di valutare la conformità ai requisiti e le modalità gestionali dell'autocompostaggio nonché l'efficacia delle operazioni di compostaggio messe in atto.
4. L'utente verrà cancellato dall'Albo dei compostatori qualora venisse accertata o la mancata pratica di autocompostaggio come dichiarata o sia impossibile eseguire il controllo per responsabilità dell'utente stesso dopo il terzo appuntamento concordato.
5. Ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Articolo 12 – Modifiche al presente Regolamento


1. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente Regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e/o necessità di raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.


Articolo 13 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa statale, regionale e comunale.

Articolo 14 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune.





Al Comune di Gargallo

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA PRATICA DI AUTOCOMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI

Il sottoscritto/a _____,
nato a _____ il ____ / ____ / _____ e residente a _____ in
Via/Piazza _____ n. ____ - carta dei rifiuti n. _____ -
tel. _____ - mail / pec: _____

Utenza domestica

Utenza NON domestica


CHIEDE

§ l'iscrizione all'Albo dei Compostatori

§ l'applicazione della relativa riduzione sulla Tassa Rifiuti

DICHIARA

- di aver preso visione del Regolamento dell'autocompostaggio dei rifiuti organici del Comune e di accettarne integralmente il contenuto
- di praticare l'autocompostaggio dei propri rifiuti organici e degli scarti di orto e giardino in modo continuativo
- di impegnarsi a conferire sistematicamente gli scarti da cucina e da orto e giardino alla pratica di auto compostaggio;
- di non conferire i rifiuti organici compostabili al servizio pubblico di raccolta;
- di impegnarsi a partecipare ad eventuali corsi di formazione organizzati in merito;
- di prestare il proprio consenso ai controlli disposti dal personale incaricato dal Comune sull'attività di autocompostaggio;
- di essere consapevole che qualora il controllo non confermi la conformità alle disposizioni previste dal Regolamento comunale compostatori sarà disposta la cancellazione d'ufficio dall'Albo con conseguente perdita del diritto alla riduzione della TARI per l'anno di competenza;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale cessazione delle attività di autocompostaggio.





COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara
Piazza Dottor Carlo Baroli, 2

OGGETTO: VERBALE DI SOPRALLUOGO DI CONTROLLO PER L'AUTOCOMPOSTAGGIO

IN DATA _____ ALLE ORE _____

ALLA PRESENZA DEL SIG. _____

E' STATA EFFETTUATA UNA VERIFICA DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMPOSTAGGIO DA PARTE DEL
SIG. _____ PRESSO _____

IL COMPOSTAGGIO AVVIENE MEDIANTE:

- compostiera prefabbricata
- cassa di compostaggio
- cumulo su terreno
- cumulo in buca (o trincea)

IL MATERIALE E' RIUTILIZZATO PRESSO

- stesso luogo
- altro, specificare: _____

E' STATO RILEVATO CHE:

QUADRO 1- SITO DI COMPOSTAGGIO

- VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE, LA CONDUZIONE E' REGOLARE.
- NON VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE:
il composter (buca, cumulo etc.) è vuoto o non mostra segni recenti di utilizzo (si allega rilievo FOTOGRAFICO)

L'utente si impegna ad ADEGUARSI entro 15 giorni e sarà soggetto a nuova verifica

NOTE E/O ALTRE RILEVAZIONI

QUADRO 2- SITO DI RIUTILIZZO DEL COMPOST

- NON E' STATO ISPEZIONATO
- NON E' STATO RECENTEMENTE APPLICATO COMPOST
- E' STATO RECENTEMENTE APPLICATO COMPOST
(vi sono tracce di lavorazione, residui di compost, seminativi recenti etc.)

NOTE E/O ALTRE RILEVAZIONI

QUADRO 3 - DICHIARAZIONI DEL VERBALIZZANTE

QUADRO 4 - DICHIARAZIONI A VERBALE DELLA PARTE

Il presente verbale, in numero di 2 facciate è rilasciato in copia alla parte.

Fatto, letto e sottoscritto alle ore _____ del ____ / ____ / _____.

LA PARTE

IL VERBALIZZANTE

~~~~~  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY – D.Lgs. n. 196/2003 - art. 13 e s.m.i.  
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale.